
LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1987, n. 38

**CONCESSIONE DI SUSSIDI ALLE AZIENDE VIVAISTICHE PER LA DISTRUZIONE DI PIANTE O PARTI DI PIANTE
RISULTATE INIDONEE ALLA CERTIFICAZIONE A NORMA DEL REGOLAMENTO REGIONALE 28 GIUGNO 1984, N. 36,
ATTUATIVO DELL'ART. 7 DELLA LR 28 LUGLIO 1982, N. 34 ⁽¹⁾**

Legge abrogata da:

art. 2 L.R. 20 dicembre 2013, n. 27

Note

1 . Come disposto dal comma 2 dell'art. 2 della L.R. 20 dicembre 2013, n. 27: "Le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative regionali di cui alla suddetta legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge, compresi quelli di carattere sanzionatorio e quelli di esecuzione degli impegni di spesa." Come disposto dal comma 3 dell'art. 2 della L.R. 20 dicembre 2013, n. 27: "In conformità con i principi generali dell'ordinamento, salvo diversa espressa disposizione, l'abrogazione di leggi e di disposizioni normative regionali attuata con la suddetta legge non determina la reviviscenza di disposizioni modificate o abrogate dalle stesse. Pertanto restano comunque in vigore le modifiche normative operate dalle disposizioni abrogate."